



**REPUBBLICA ITALIANA**  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
**TRIBUNALE DI BRESCIA**  
SEZIONE LAVORO

in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa ANNA FERRARI, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella controversia di primo grado n. 1921/2017 R.G. promossa

da:

[REDACTED]

con l'avv. PEDRETTI PAOLO

RICORRENTE

contro:

[REDACTED]

con l'avv. [REDACTED]

RESISTENTE

[REDACTED]

con l'avv. [REDACTED]

RESISTENTE

e con l'intervento di:

[REDACTED]

con l'avv. [REDACTED]

Oggetto: infortunio sul lavoro, risarcimento danni

All'udienza di discussione del 14 settembre 2020 i procuratori concludevano come in atti.



**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

1. [REDACTED] conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Brescia – Sezione Lavoro – [REDACTED] e [REDACTED] chiedendo di: “IN VIA PRELIMINARE ISTRUTTORIA: a) previa revoca dell'ordinanza del 02.08.2019 che dichiarava chiusa l'attività istruttoria, disporsi la rinnovazione della CTU espletata, con sostituzione del perito, in particolare con riferimento alla quantificazione del danno da perdita della capacità lavorativa specifica del ricorrente; disporsi altresì l'ammissione delle istanze istruttorie tutte non ammesse. NEL MERITO, in via principale, qualora non si ritenga necessario istruire ulteriormente la procedura: b) accertata la responsabilità della società [REDACTED] in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in [REDACTED] (BS), [REDACTED] C.F / partita Iva [REDACTED] e della società [REDACTED] in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in [REDACTED] [REDACTED] in ordine alla causazione dell'infortunio subito dal sig. [REDACTED] in [REDACTED] in data [REDACTED], accertata altresì incidenter tantum la ricorrenza del reato di lesioni colpose gravi per l'infortunio suddetto, per l'effetto condannare la società [REDACTED] in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in [REDACTED] e la società [REDACTED] in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in [REDACTED] [REDACTED] in solido fra loro ovvero, in subordine, in via alternativa o secondo le proprie quote di responsabilità, a corrispondere al sig. [REDACTED] l'integrale risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale patito e patiendo accertato in corso di causa, quest'ultimo da intendersi quale danno all'integrità fisica comprensivo di ogni sofferenza fisica o psichica, da liquidarsi: b1) quanto al danno non patrimoniale in € 356.157,00, comprensivo di euro 263.797,00 per danno biologico, € 65.949,00 per i danni derivanti dall'incidenza negativa del fatto lesivo di interessi costituzionalmente garantiti sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita della danneggiata (cd. «personalizzazione» del danno, valutata al 25 per cento) nonché € 26.411,00 per danno non patrimoniale «temporaneo»; b2) quanto al danno patrimoniale, in relazione, in particolare, alla diminuzione della capacità lavorativa specifica del ricorrente, in € 929.300,96; ovvero, con riferimento a tutti i danni, in quella maggior o minor somma accertata nel corso di causa e/o ritenuta di Giustizia e determinata anche in via equitativa, in ogni caso oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi legali ex art. 1284, co. I e IV, cod. civ. dal fatto illecito sino al



momento dell'effettivo pagamento. Il tutto detratto quanto già riconosciuto dall'Inail, così come risulta dal prospetto di calcolo del valore capitale della rendita in essere (doc. n. 12, aggiornato con la produzione di [redacted] del 28.12.2018), ossia € 155.594,29 a titolo di danno biologico ed € 292.343,12 a titolo di danno patrimoniale, nonché detratto l'acconto pari ad € 30.000,00 corrisposto da [redacted]

c) Condannare le convenute e la terza chiamata al pagamento delle spese, competenze e onorari del presente giudizio, di sentenza e successive occorrente, ivi comprese le spese di CTU e CTP, in via solidale fra loro ovvero secondo le quote di responsabilità accertate dall'Ill.mo Tribunale.

Il tutto con rivalutazione e interessi e, in ogni caso, con vittoria delle spese di lite.

Si costituivano ritualmente in giudizio [redacted] e [redacted] eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese.

[redacted] insisteva, inoltre, per la chiamata in giudizio della [redacted] per essere manlevata e garantita per le somme che fosse stata eventualmente condannata a corrispondere alla ricorrente.

Con vittoria delle spese di lite.

Autorizzata la chiamata della società assicuratrice, si costituiva in giudizio [redacted] che eccepiva l'operatività della garanzia assicurativa entro il limite del riparto del massimale e la franchigia nella misura del 6%.

Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, assunte le prove orali, acquisita C.T.U. medico-legale e ritenuta la causa matura per la decisione, mutato nelle more il giudice assegnatario, questi decideva come da dispositivo pubblicamente letto, riservando il deposito della motivazione a 60 giorni, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. così come modificato dalla Legge 133/2008, stante la complessità della causa.

2. [redacted] è stato dipendente dal [redacted] al [redacted] di [redacted], assunto quale manovale edile, addetto al betonaggio.

Il lavoratore è rimasto vittima di un infortunio sul lavoro [redacted] mentre svolgeva attività di manovale, nel cantiere edile in [redacted] e veniva impiegato quale assistente del sondatore. In particolare, tale cantiere aveva ad oggetto i lavori edili di ricostruzione di un fabbricato, che la committente [redacted] aveva commissionato alla convenuta [redacted] che, a sua volta, li aveva subappaltati alla [redacted] limitatamente



alla esecuzione dei lavori di posa in opera di micropali, destinati a consolidare il terreno per la realizzazione delle fondazioni del fabbricato.

Nel presente giudizio, il lavoratore agisce al fine di ottenere dalle due convenute il risarcimento dei danni che afferma patiti in conseguenza dell'evento infortunistico occorsogli il [REDACTED] all'esito del quale era accompagnato al P.S. dell'Ospedale di [REDACTED], ove veniva ricoverato presso la Divisione di Ortopedia e Traumatologia, per essere sottoposto ad intervento, in urgenza, di "Esplorazione chirurgica. Tenorrafia flessori ed estensori. Arteriorrafia ulnare. Neurorrafia a nervo mediano ed ulnare" con riconoscimento da parte di INAIL di un danno biologico permanente nella misura del 40%, provvedendo a costituirgli una rendita con un rateo mensile di 1.172,22 € ed una capitalizzazione di 154.054,47 € , quale danno biologico e 270.113,72 € , quale danno patrimoniale.

3. La difesa del ricorrente eccepisce preliminarmente la necessità di remissione in istruttoria al fine di rinnovare la consulenza tecnica d'ufficio.

Al fine, infatti, della valutazione del danno biologico patito dal ricorrente è stata disposta C.T.U. medico-legale; si rammenta, sul punto, che rientra nel potere discrezionale del giudice disattendere le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio, senza dover disporre un'ulteriore perizia purché disponga di elementi adeguati a dar conto della decisione.

Ritiene il giudicante, alla luce delle produzioni documentali e dell'istruttoria orale esperita, di disporre di elementi di valutazione idonei al decidere: pertanto, l'eccezione va disattesa.

4. Nel merito della questione, si osserva quanto segue.

In ordine al verificarsi dell'infortunio per cui è causa [REDACTED] ha dedotto che il [REDACTED] alle ore 9,00, come da disposizioni impartitegli dal datore di lavoro, nel corso della realizzazione dei micropali di fondazione era colpito alla mano sinistra dall'armatura di contenimento del micropalo, sollevata -tramite automezzo semovente cingolato- dal collega [REDACTED] che precipitava dall'imbracatura, a causa della rottura della fascia che la doveva assicurare al gancio di sollevamento. Quest'ultimo riguardava due rivestimenti già accoppiati per una lunghezza di tre metri, come da prassi imposta dall'azienda, per accelerare i tempi delle lavorazioni; nell'occorso, la mano sinistra del ricorrente veniva schiacciata contro la parte superiore dell'asta già parzialmente inserita nel terreno. Contesta la ricostruzione attorea la società datoriale [REDACTED] secondo cui il sinistro va addebitato ad esclusiva responsabilità del lavoratore il quale ha posto in essere, in relazione alla dinamica del sinistro, un comportamento abnorme ed imprevedibile consistito nel mettere le mani tra il



rivestimento già inserito nel terreno e quello che deve essere posto a copertura nel momento in cui le due estremità sono in prossimità l'una dell'altra: comportamento tale, pertanto, da escludere una responsabilità del datore di lavoro.

Anche secondo la committente [REDACTED] l'infortunio si è verificato per imprevedibile comportamento del ricorrente.

4.1 Orbene, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, cui si ritiene di aderire, "ai fini dell'accertamento della responsabilità del datore di lavoro, ex art. 2087 cod. civ. - la quale non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva - al lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, incombe l'onere di provare l'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro ed il nesso causale fra questi due elementi, gravando invece sul datore di lavoro, una volta che il lavoratore abbia provato le suddette circostanze, l'onere di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e, tra queste, di aver vigilato circa l'effettivo uso degli strumenti di cautela forniti al dipendente non potendo il datore medesimo essere totalmente esonerato da responsabilità in forza dell'eventuale concorso di colpa del lavoratore, se non quando la condotta di quest'ultimo, in quanto del tutto imprevedibile rispetto al procedimento lavorativo 'tipico' ed alle direttive ricevute, rappresenti essa stessa la causa esclusiva dell'evento" (Cass. Civ., Sez. Lav., 17 febbraio 2009, n. 3786; cfr. anche (Cass. Civ., Sez. Lav., 13 agosto 2008, n. 21590).

Nel caso di specie, mentre [REDACTED] ha senz'altro soddisfatto l'onere probatorio posto a suo carico, [REDACTED] non ha in alcun modo dimostrato il concorso di colpa del dipendente, o l'imputabilità dell'evento infortunistico a una condotta imprevedibile o abnorme dello stesso. Né [REDACTED] ha assolto all'onere di provare di avere adottato tutte le misure e le cautele necessarie per prevenire ed evitare i rischi connessi alla attività lavorativa (cfr. *ex multis* Cass. 17 febbraio 2009, n. 3788).

4.2 In specie, sul verificarsi dei fatti per cui è causa sono stati acquisiti i verbali di sommarie informazioni nell'immediatezza dei fatti redatti dalla polizia giudiziaria intervenuta sul luogo del sinistro e dall'ASL di [REDACTED] inoltre, sono stati escussi testi: complessivamente considerate, le dichiarazioni rese hanno fornito pieno riscontro alle deduzioni attoree.

Il teste [REDACTED], operatore della macchina perforatrice, infatti, ha dichiarato: "Il pezzo era lungo tre metri; erano due pezzi aggiuntati, ciascuno di un metro e mezzo. C'erano due aste aggiuntate e due camicie aggiuntate, sempre della stessa misura. ... Questo contraccollo ha fatto scivolare il



rivestimento, nel senso che il rivestimento è scivolato via dalla fascia, la quale è rimasta intatta ed agganciata all'argano. ... Avevamo deciso noi (io e [redacted] di inserire dei pezzi di tre metri alla volta, questo perché stavamo facendo una paratia contro la facciata di un edificio e quindi, secondo noi, era più conveniente fare tre metri alla volta, piuttosto che pezzi singoli da un metro e mezzo alla volta. ... Quando la macchina perforatrice sta lavorando, bisogna stare vicino ai pezzi sospesi (rivestimento e asta): certo non bisogna starci sotto. ... Capitava di fare così dove c'era poco spazio, perché più pezzi ci sono tra i piedi, più diventa complicato lavorare. La nostra azienda non ci ha mai detto come fare il lavoro, perché sapeva che eravamo specializzati”.

Il teste [redacted] dal canto suo, ha rammentato: “Il giorno dell'infortunio, il rivestimento che ha colpito la mano del mio collega era lungo tre metri; mi pare di ricordare così, che erano due pezzi attaccati, ciascuno di un metro e mezzo. Di solito si fa in base allo spazio che c'è, anche per fare un numero minore di manovre”.

Sulla responsabilità del datore di lavoro non può esservi dubbio alcuno.

Da un lato, nel Piano Operativo di Sicurezza (doc. n. 6 fascicolo ricorrente) è omessa ogni valutazione quanto al rischio di caduta in fase di sollevamento; lo stesso dicasi sulle verifiche sugli strumenti di sollevamento.

Dall'altro, è mancata l'attuazione del predetto POS nella parte in cui è previsto che l'operatore si dovesse sincerare che l'area di lavoro fosse sgombra.

Hanno, dunque, avuto incidenza causale sul verificarsi dell'evento infortunistico sia il raddoppio del peso sollevato, sia la non adeguata verifica dello strumento di sollevamento alla stregua di tale raddoppio, sia la mancata verifica sull'assenza di persone nell'area di lavoro a fronte di pesi in sospensione.

Le circostanze appena richiamate sono emerse in giudizio, non solo dalle deposizioni dei citati testi, ma altresì dalle evidenze documentali originate dal fascicolo relativo al procedimento penale pendente sull'infortunio *de quo*.

Si osserva in primo luogo come, in occasione degli accertamenti ispettivi avviati a seguito dell'infortunio, si è concluso che questo “si è verificato perché il rivestimento in fase di sollevamento e posizionamento, si è spostato verso il basso, colpendo l'infortunato. Quanto sopra per cause imputabili sia alle condizioni della fascia (che a prescindere dalla rottura o meno della stessa, sarebbe potuta non essere stata annodata in modo adeguato o posizionata sulla superficie del rivestimento ancora sporco di terra e scivoloso) sia alle modalità di sollevamento che, comportando un raddoppio del peso sollevato,



hanno favorito il crearsi di una condizione di rischio che si è di fatto concretizzata nel difetto del vincolo che tratteneva la camicia in posizione e nello schiacciamento della mano dell'infortunato" (cfr. doc. n. 5 fascicolo ricorrente, accertamento ASI [redacted]).

Un ulteriore riscontro, si rinviene dalle conclusioni della consulenza in atti (doc. n. 6 fascicolo ricorrente) disposta dalla Procura della Repubblica di [redacted] che ha condotto le indagini per l'eventuale responsabilità secondo cui "hanno diretto nesso causale con l'infortunio: la formazione e informazione in merito all'utilizzo e controllo delle attrezzature di sollevamento (fasce), la formazione e informazione in merito ai rischi connessi ai carichi sospesi".

Ed invero, come sopra rammentato, quanto al difetto di formazione, il teste [redacted] ha ammesso che "la nostra azienda non ci ha mai detto come fare il lavoro, perché sapeva che eravamo specializzati"; quanto alla fascia, il teste [redacted] ha riferito che "questo contraccollo ha fatto scivolare il rivestimento, nel senso che il rivestimento è scivolato via dalla fascia, la quale è rimasta intatta ed agganciata all'organo"; quanto al raddoppio del peso sollevato, il teste [redacted] ha rammentato che "il giorno dell'infortunio, il rivestimento che ha colpito la mano del mio collega era lungo tre metri; mi pare di ricordare così, che erano due pezzi attaccati, ciascuno di un metro e mezzo". Infine, sulla posizione dell'infortunato, il teste [redacted] ha dichiarato che "quando la macchina perforatrice sta lavorando, bisogna stare vicino ai pezzi sospesi (rivestimento e asta): certo non bisogna starci sotto".

Considerata la coerenza tra le deposizioni testimoniali e le risultanze documentali, risultano provati, non solo l'evento infortunistico nella sua materiale verifica, ma altresì la piena responsabilità del datore di lavoro [redacted]. In particolare, il datore di lavoro è responsabile, per la mancata valutazione del rischio da caduta in fase di sollevamento, per non aver accertato che l'area di lavoro fosse sgombra e cioè che alcuno non si trovasse nella posizione di pericolo sotto ai pezzi in sospensione; ed, ancora, è responsabile per la insufficiente formazione.

4.3 Né può dirsi che sussista corresponsabilità del lavoratore che "sussiste soltanto ove questi abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento e creare condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere. In assenza di tale contegno, l'eventuale coefficiente colposo del lavoratore nel determinare l'evento è irrilevante sia sotto il profilo causale che sotto quello dell'entità del risarcimento dovuto" (Cass. Sez. L., Sentenza n. 798 del 13/01/20179). Di un tale abnorme contegno non vi è traccia: tanto basta, peraltro, per escludere qualsiasi ipotesi di concorso di colpa del lavoratore.



5. Si osserva che il ricorrente ha convenuto in qualità di datore di lavoro [redacted] infatti, nel presente giudizio [redacted] è convenuta in forza della previsione di cui all'art. 2087 c.c.: trattasi di responsabilità contrattuale. A medesimo titolo è convenuta [redacted] in qualità di committente.

La domanda svolta nei confronti di [redacted] deve essere rigettata per le ragioni di seguito specificate.

Si rammenta che la giurisprudenza di legittimità ha statuito che ai sensi degli artt. 2087 c.c. , che disciplina l'affidamento di lavori in appalto all'interno dell'azienda, il committente, nella cui disponibilità permanga l'ambiente di lavoro, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità e la salute dei lavoratori, ancorché dipendenti dell'impresa appaltatrice, e che consistono nel fornire adeguata informazione ai singoli lavoratori circa le situazioni di rischio, nel predisporre quanto necessario a garantire la sicurezza degli impianti e nel cooperare con l'appaltatrice nell'attuazione degli strumenti di protezione e prevenzione dei rischi connessi sia al luogo di lavoro sia all'attività appaltata (cfr. Cass. Sez. L - , Sentenza n. 5419 del 25/02/2019).

Tuttavia, nel caso in esame, la zona interessata era stata completamente enucleata ed affidata in via esclusiva a [redacted]

Si premette, sul punto che in data 13 maggio 2015 [redacted] aveva stipulato contratto di appalto con la società [redacted] di [redacted] per la realizzazione di attività di fondazione e palificazione in vista della realizzazione di un fabbricato da adibire ad attività chimiche. Con contratto di subappalto [redacted] sottoscritto in data 8 giugno 2015 (cfr. doc.1 [redacted])

[redacted] subappaltava a [redacted]

[redacted] l'esecuzione dei micropali portanti in quanto attività specialistica.

Sull'affidamento del cantiere ha depresso il teste [redacted] che così si è espresso: "Il committente era [redacted] che ci aveva dato in appalto un lavoro da fare; poi la parte della palificazione noi l'abbiamo subappaltata a [redacted] perché era una attività specialistica e, per il resto abbiamo eseguito noi l'appalto che ci era stato dato da [redacted]"

Come sopra esaminato, l'infortunio non è stato causato da inidoneità del cantiere ma nell'ambito dell'esecuzione del lavoro subappaltato, di competenza esclusiva del datore di lavoro di [redacted]

[redacted] Sul punto, basta richiamare quanto affermato dal citato teste [redacted] "L'appalto riguardava le opere di installazione di micropali per sostenimento delle fondazioni. L'area di cantiere era stata data a [redacted] per fare delle opere specialistiche [redacted] era lì da due giorni;





noi, come [redacted] eravamo da un'altra parte a lavorare, sempre all'interno della centrale presso cui si  
cui si trova [redacted] aveva a disposizione tutta l'area di cantiere, in modo  
esclusivo. Noi stavamo facendo un lavoro che riguardava un altro appalto; era come se, dentro alla  
centrale di [redacted] ci fossero due cantieri, nel senso che c'erano due appalti diversi. L'unica cosa che  
facevano noi su quella parte di cantiere affidata a [redacted] era aiutarli nello scarico dei  
camion, perché non avevano i mezzi per tirare giù i tubi dal camion stesso. Ma i dipendenti  
dell'appaltatrice, in quel momento, erano fermi, nel senso che non lavoravano. ... Il cantiere l'abbiamo  
installato noi di [redacted] nel senso che abbiamo anche recintato tutta l'area. Poi noi abbiamo dato a  
[redacted] una specifica zona in cui dovevano fare la palificazione”.

6. Sul danno conseguente all'infortunio per cui è causa, deve osservarsi quanto segue.

Al fine della valutazione del danno biologico patito dal ricorrente è stata disposta C.T.U. medico-  
legale; si rammenta, come già sopra anticipato, che rientra nel potere discrezionale del giudice  
disattendere le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio, senza dover disporre un'ulteriore perizia  
purché disponga di elementi adeguati a dar conto della decisione. A fronte, infatti, delle precise e  
circostanziate critiche mosse dal consulente tecnico di parte ricorrente alle risultanze della consulenza  
tecnica d'ufficio, ritiene questo giudice di non conformarsi alle conclusioni della consulenza tecnica  
d'ufficio per le ragioni di seguito esposte.

Questo giudice ritiene senz'altro di poter aderire condividendone tanto le argomentazioni, quanto le  
conclusioni alla conclusioni dell'esperto di parte ricorrente cui è pervenuto con metodo corretto,  
immune da vizi logici o di qualsivoglia altra natura.

6.1 Il consulente tecnico d'ufficio ha preliminarmente evidenziato che, “risulta che in data [redacted]  
il Sig. [redacted] rimanesse vittima di infortunio lavorativo riportando: un “trauma complesso di  
mano sinistra” anche definita “subamputazione”, tale complesso lesivo è compatibile con una modalità  
traumatica da schiacciamento con lesione di strutture osteomiotendinee e vasculonervose della mano  
sinistra cagionate da oggetto dotato di notevole vis lesiva, quindi non contrasta con quanto definito in  
atti”.

Ciò posto, ha osservato: “allo stato, dato il lungo tempo intercorso dall'evento e le terapie poste in  
essere, le lesioni possono giudicarsi stabilizzate, quindi evolute in postumi permanenti passibili di  
valutazione medico legale... Risulta pacifico che la funzionalità rilevata in sede di operazioni peritali  
sia distante da un semplice cascame di validità della mano, costituendo pur tuttavia una grave lesione  
che ne compromette in buona parte la funzionalità. Sono consentiti infatti in maniera efficace



movimenti di pinza con le superfici radiali di II dito ed in minor misura con III dito e prese grossolane; ciò permette l'afferramento e la presa di oggetti, pur impedendo movimenti fini e le attività di manipolazione complesse.

Tali attività residue, tenuto conto dei relitti chirurgici, compresi gli esiti cicatriziali, della sintomatologia residua, dell'ingentilimento della mano, delle lesioni nervose rilevate con compromissione anche di parte di movimenti del polso, consente di ritenere che il danno biologico in R.C. e D. Lgs 38/00 sia valutabile nella misura del 29% (ventinove) considerando la non dominanza della mano lesa e nella misura del 32% (trentadue) considerandone la dominanza".

Il C.T.U. incaricato ha, dunque, quantificato il danno biologico nella misura del 32% (considerando la dominanza della mano sinistra lesa) ovvero nella misura del 29% (non considerando la dominanza della mano lesa). Con riferimento a tale aspetto, in sede di osservazioni alla relazione d'ufficio, il consulente tecnico di parte ricorrente ha precisato che nel corso delle operazioni peritali sono state espletate prove per identificare l'arto superiore dominante le quali hanno fornito indizi gravi, precisi e concordanti per poter affermare che l'arto superiore dominante è il sinistro, ossia quello leso dall'infortunio. All'esito di tali osservazioni, il C.T.U. ha confermato, replicando a tale osservazione, che le prove di dominanza esperite in corso di visita non risultavano contraddittorie tra di loro, ma entrambe positive.

E', quindi, da ritenersi provata la dominanza dell'arto sinistro alla stregua del predetto giudizio probabilistico: pertanto, deve farsi riferimento al danno biologico nella misura del 32% considerando la dominanza della mano sinistra lesa.

6.2 Ciò posto, sul punto si richiamano le osservazioni del C.T.P. di parte ricorrente dr [REDACTED] a cui il C.T.U. non ha replicato compiutamente; il C.T.P. [REDACTED] ha osservato che "si concorda con il processo logico fatto dal C.T.U. di partire dalla valutazione riportata nelle varie bareme in uso della amputazione delle dita (48% per la mano dominante) o meglio dall'amputazione di una mano protesizzata (50% per la mano dominante), ma si ritiene che a questo valore debbano essere aggiunti anche le menomazioni rilevate al polso ("cicatrice ad S di circa 17 cm, ipertrofica, rossastra, sulla superficie dorsale cicatrice a forma irregolare che si continua anche sul lato radiale (circa 17 cm per 6 cm), polso dismorfico, ulnarizzato di circa 10°, minima dolorabilità alla palpazione, flessione dorsale limitata di 2/3, flessione palmare di 1/5, deviazione radiale possibile per pochi gradi, deviazione ulnare limitata di 1/3, pronosupinazione limitata di 1/4") e la constatazione della completa anestesia delle dita (non segnalata nell'esame obiettivo). In base a tali considerazioni la valutazione del danno permanente



non può essere calcolata in una percentuale che risulta di 3/4 rispetto al valore tabellare della sola mano, ma con un valore certamente superiore”.

In questo quadro non ci si può che rifare e riportare alla quantificazione operata dall’Inail, che ha quantificato il danno subito dal sig. ██████ in 40 punti percentuali (doc. n. 11, ricorso introduttivo); tenuto conto che lo stesso CTU, a tal proposito, ha concluso sottolineando “l’assimilabilità della valutazione in tema di danno biologico in R.C. alla Tabella Inail di cui al D. lgs. n. 38/2000” (C.T.U., pag. 8).

Appare generica la replica da parte del C.T.U. alla citata osservazione; il C.T.U. che si è limitato ad affermare “che nel merito della valutazione del danno biologico permanente, della quale si ribadisce la validità, si è preso in considerazione tutto il quadro patologico post infortunistico a carico dell’arto lesso, ritenendo la stessa comunque più favorevole all’infortunato rispetto alla considerazione delle singole limitazioni digitali”.

6.3 In conclusione sul punto, il danno biologico va quantificato coerentemente con quanto rappresentato dal dr. ██████ nella misura del 40% che fa riferimento alla valutazione operata dall’Inail; ciò anche sul rilievo che successivamente alla prima visita di accertamento, il ricorrente è stato sottoposto a visita di revisione da parte del medesimo istituto in data 19 dicembre 2017, nonché, nel novembre 2019, a visita da parte dell’Inps: in entrambi i casi con conferma dell’invalidità come già sopra quantificata (cfr. doc. n. 11 fascicolo ricorrente).

7. Sono state documentate in atti spese mediche per il totale di € 458,10 per necessità diagnostico-terapeutiche (doc. n. 34 fascicolo ricorrente). La completa stabilizzazione clinica raggiunta dal caso in esame, non consente di avanzare l’ipotesi di spese mediche future.

8. Sulla liquidazione del danno, si osserva preliminarmente che, in ragione di equità, pare opportuno far riferimento ai parametri adottati dal Tribunale di Milano (Tabelle aggiornate) e, in particolare, ai nuovi valori che consentono di personalizzare la liquidazione anche in considerazione dell’incidenza del danno morale patito.

Anche la Suprema Corte, d’altronde, ha affermato che “le “tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all’integrità psico-fisica” predisposte dal Tribunale di Milano costituiscono valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 cod. civ., là dove la fattispecie concreta non presenti circostanze tali da richiedere la relativa variazione in aumento o, per le lesioni di lievi entità conseguenti alla circolazione, in diminuzione, con la conseguenza che risulta incongrua la motivazione della sentenza di merito che non dia conto delle



ragioni della preferenza assegnata ad una liquidazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui si giungerebbe mediante l'applicazione dei parametri recati dall'anzidette "tabelle" milanesi. Ove, peraltro, si tratti di dover risarcire anche i c.d. "aspetti relazionali" propri del danno non patrimoniale, il giudice è tenuto a verificare se i parametri delle tabelle in concreto applicate tengano conto (come accade per le citate "tabelle" di Milano) pure del c.d. "danno esistenziale", ossia dell'alterazione/cambiamento della personalità del soggetto che si estrinsechi in uno sconvolgimento dell'esistenza, e cioè in radicali cambiamenti di vita, dovendo in caso contrario procedere alla c.d. "personalizzazione", riconsiderando i parametri anzidetti in ragione anche di siffatto profilo, al fine di debitamente garantire l'integralità del ristoro spettante al danneggiato" (Cass. Civ., Sez. Lav., 30 giugno 2011, n. 14402).

Nel caso di specie, tenuto conto dell'età del ricorrente all'epoca dell'infortunio (34 anni) e dell'incidenza percentuale accertata nella misura del 40%, coincidente con l'accertamento a suo tempo effettuato da INAIL, pare equo riconoscere allo stesso, per il danno biologico permanente, un risarcimento pari a € 263.797,00.

8.1 A tale liquidazione perviene il Giudicante operando una personalizzazione del danno nella misura del 15% del valore tabellare (pari a € 39.569,55), personalizzazione che si ritiene opportuna in considerazione di quanto evidenziato anche dal C.T.U. in merito alle complicità patite e degli interventi dalla stessa necessitati: una situazione che ha innegabilmente avuto ripercussioni oggettivamente negative anche sul vivere quotidiano, tenuto conto altresì che il ricorrente è ha prole minore di età.

8.2 Dal risarcimento così commisurato deve essere detratto il valore capitale della rendita INAIL per danno biologico, pari a complessivi € 155.594,29 (cfr. attestazione Inail depositato da [REDACTED] in data 04.01.2019) con conseguente condanna di [REDACTED] al risarcimento del danno differenziale nella misura complessiva di € 148.230,36 (già tenuto conto delle sopra citate spese mediche documentate).

9. Anche per quel che concerne l'invalidità temporanea si ritiene opportuno far riferimento ai parametri adottati dal Tribunale di Milano.

Sotto il profilo della inabilità temporanea l'Esperto del Tribunale ha precisato che "il 15.03.17, l'INAIL giudicava concluso il periodo di ITA con necessità di ripresa lavorativa. Siffatto iter terapeutico ha comportato la necessità di un prolungato periodo di malattia congruamente quantificabile in giorni 7 (sette) di inabilità, in giorni 150 (centocinquanta) di invalidità temporanea



parziale al 75% ed in giorni 300 (trecento) di invalidità temporanea parziale al 50%. Tale valutazione è stata condivisa dai CCTTPP in corso dell'incontro del 03.09.18". Considerato quanto evidenziato dal C.T.U. e tenuto conto della natura dell'infortunio e delle conseguenze dello stesso, pare equo liquidare al ricorrente la somma di € 94,00 per ciascun giorno di invalidità, somma che deve essere proporzionata alla misura di invalidità accertata nel corso del giudizio. Pertanto, deve computarsi per n. 7 giorni al 100% € 686,00, per n. 150 giorni al 75% € 11.025,00, per n. 300 giorni al 50% € 14.700,00 per l'importo complessivo di € 26.411,00.

Dalla suddetta somma nulla deve essere detratto rispetto a quanto a tal titolo corrisposto dall'INAIL in quanto, come noto, l'indennità per inabilità temporanea assoluta corrisposta dall'Ente Assicurativo ha natura sostitutiva della retribuzione.

10. Parte ricorrente ha chiesto la condanna della parte convenuta al risarcimento del danno morale.

La domanda, autonomamente considerata, non può essere accolta.

La liquidazione del danno biologico, così come sopra effettuata, tiene conto dell'intero danno non patrimoniale permanente patito dal lavoratore e derivante, non soltanto dalla mera lesione dell'integrità psicofisica della persona, ma altresì dall'incidenza che tale lesione permanente ha in termini di sofferenza soggettiva (cfr. Cass. Civ., SS. UU., 11 novembre 2008, n. 26972). Essa, quindi, tiene già conto della cosiddetta componente morale del danno.

11. Per tutti questi motivi, [redacted] deve essere condannata a pagare a [redacted] la complessiva somma di € 174.641,36 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, liquidato in moneta attuale, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal luglio 2015 al saldo effettivo.

12. [redacted] ha chiesto, altresì, la condanna di [redacted] al risarcimento del danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica in misura di € 929.300,96.

La domanda va accolta nei limiti di seguito indicati.

In merito al danno da perdita della capacità lavorativa specifica deve rammentarsi che "l'accertamento di postumi permanenti, incidenti con una certa entità sulla capacità lavorativa specifica, non comporta l'automatico obbligo del danneggiante di risarcire il danno patrimoniale, conseguenza della riduzione della capacità di guadagno - derivante dalla ridotta capacità lavorativa specifica - e quindi di produzione di reddito; perciò detto danno patrimoniale da invalidità deve essere accertato in concreto attraverso la dimostrazione che il soggetto leso svolgesse o, trattandosi di persona non ancora dedita ad attività lavorativa, presumibilmente avrebbe svolto, un'attività produttiva di reddito. La liquidazione del danno, peraltro, non può essere fatta in modo automatico in base ai criteri dettati dall'art. 4 legge 26



febbraio 1977 n.39, che non comporta alcun automatismo di calcolo, ma si limita ad indicare alcuni criteri di quantificazione del danno sul presupposto della prova relativa che incombe al danneggiato e può essere anche data in via presuntiva, purché sia certa la riduzione di capacità lavorativa specifica” (Cass. Civ., Sez. Lav., 29 ottobre 2001, n. 13409).

A tale onere, il ricorrente ha assolto.

Sotto il profilo della riduzione o perdita della capacità lavorativa specifica, il C.T.U. si contraddice laddove afferma che “nel caso di specie la professione in discussione è quella di manovale in edilizia. Preposto che non vi sono parametri di riferimento frutto dello studio delle società scientifiche per la valutazione in termini percentuali della capacità lavorativa specifica, si dica che tale attività non richiede alcuna specifica capacità formativa o professionale rientrando invece nel novero della capacità lavorativa comune o generica. Pertanto, in relazione alla capacità lavorativa specifica, così come dottrinarmente intesa, non si ritiene possibile valutare la riduzione o perdita di specificità produttive”. Tuttavia, nel rispondere alle puntuali critiche sul punto svolte dal C.T.P. di parte ricorrente, il C.T.U. ammette che l’infornato dovrà ricollocarsi in azienda diversa e con stesse mansioni ma con idoneità limitata rispetto a quanto svolto presso la [REDACTED] nello specifico, sostiene il C.T.U.: “Già acclarato invece che in relazione ai compiti che il lavoro di manovale prevede, vi sia stata a seguito del noto evento infortunistico una riduzione definita “rilevante”, con atti lavorativi “resi difficoltosi e taluni usuranti”. Ciò detto solo in via esemplificativa, le mansioni di trasporto di gravi di peso limitato, le azioni di spinta ed il semplice utilizzo di alcuni degli strumenti di lavoro non sarebbero preclusi, ma resi difficoltosi. Il giudizio di inidoneità alla mansione di manovale si riferisce invece allo specifico contesto aziendale e quindi deve prevedere per definizione la valutazione di fattispecie anche organizzative e di strutturazione del lavoro, differenti; tale giudizio ad avviso dello scrivente, non limita un’eventuale ricollocazione nella medesima mansione in altra ditta con necessità di un’idoneità con limitazioni ben definite; considerazione quest’ultima che non può tenere in considerazione l’aspetto economico-sociale del contesto lavorativo attuale”.

12.1 Alla stregua della rilevata contraddittorietà, deve condividersi quanto argomentato dal C.P.T. di parte ricorrente laddove, nel formulare osservazioni alla relazione di C.T.U. sostiene che “si ritiene che con il termine di incidenza del danno sulla capacità lavorativa specifica si intendano gli effetti pregiudizievoli della lesione della salute del danneggiato sulla sua attività lavorativa, in grado di eliminare o ridurre la capacità di produrre reddito: è pertanto a mio parere errato sostenere, come fa il CTU, che siccome l’attività di manovale non richiede alcuna specifica capacità formativa o



professionale rientrerebbe nel novero della capacità lavorativa comune o generica. L'aggettivazione "specificata" ha la finalità di indicare il riferimento all'attività lavorativa realmente svolta dal soggetto, rapportata al reddito da essa prodotta, non alla specificità formativa o professionale o alla presenza di una "specializzazione" e consiste nella contrazione (attuale o potenziale) dei redditi dell'infortunato, determinata da lesioni subite, in quanto dopo la lesione ed a causa di essa, se la vittima percepiva un reddito, non è più in grado di percepire il medesimo reddito di cui godeva prima del sinistro. La riduzione della capacità lavorativa specifica, quindi, è totalmente distinta da quella generica e a tal proposito si cita anche il sempre più frequente orientamento della giurisprudenza nel riconoscere una "specificità" anche nell'attività lavorativa della casalinga o in soggetti che non hanno ancora terminato l'iter scolastico. Nel caso di specie la perdita della capacità lavorativa specifica del sig. [REDACTED] è provata dallo stesso giudizio di idoneità formulato dal datore di lavoro, che lo ha definito "inidoneo alla mansione di manovale" e poi lo ha licenziato per giustificato motivo oggettivo: non si comprende perché il C.T.U. dichiari di condividere solo in parte il giudizio del medico del lavoro, per poi affermare che una ricollocazione del [REDACTED] sarebbe difficile così come un giudizio di idoneità con limitazioni".

La contraddittorietà in cui è incorso il C.T.U. emerge anche alla luce della giurisprudenza di legittimità che, proprio con riferimento al lavoro usurante del muratore, ha statuito che deve attribuirsi rilievo anche a invalidità modeste quali le cd micropermanenti: "in tema di danni alla persona, postumi permanenti di modesta entità (cd micropermanente), di norma, salva diversa prova contraria, il cui onere incombe sul danneggiato, non incidono concretamente sulla capacità lavorativa specifica, rimanendo valutabili soltanto come danno biologico, ove l'attività prestata dal danneggiato abbia carattere libero - professionale o impiegatizio, e, quindi, sia essenzialmente intellettuale. Al contrario, in caso di svolgimento di attività manuale particolarmente faticosa ed usurante (nella specie, attività di muratore), anche una invalidità inferiore alla percentuale del 10 per cento - convenzionalmente indicata come limite della micropermanente - è idonea a ridurre la capacità lavorativa specifica del danneggiato, incidendo sulle sue prospettive di guadagno" (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15027 del 21/11/2000).

Nella caso in esame, sarebbe, quindi, gravemente contraddittorio ritenere -come fa il C.T.U.- non incidente concretamente sulla capacità lavorativa specifica del ricorrente l'invalidità accertata.

Il ricorrente ha provato la riduzione della capacità lavorativa documentando che la stessa società datrice di lavoro ha riconosciuto la totale compromissione della sua capacità lavorativa specifica licenziandolo



all'esito di visita medica aziendale disposta al termine dell'infortunio. Tale visita del 23 marzo 2017 ha valutato in questi termini la capacità lavorativa del [REDACTED]: il lavoratore risulta "non idoneo permanentemente alla mansione specifica di operaio edile" (doc. n. 14, ricorso introduttivo). Tale certificazione non è disconosciuta da [REDACTED] si rammenta che anche il C.T.U. si è così espresso: "Risulta pacifico che la funzionalità rilevata in sede di operazioni peritali sia distante da un semplice cascame di validità della mano, costituendo pur tuttavia una grave lesione che ne compromette in buona parte la funzionalità. Sono consentiti infatti in maniera efficace movimenti di pinza con le superfici radiali di II dito ed in minor misura con III dito e prese grossolane; ciò permette l'afferramento e la presa di oggetti, pur impedendo movimenti fini e le attività di manipolazione complesse... In tema di riduzione o perdita della capacità lavorativa specifica<sup>5</sup>, non si può non sostenere che il grave complesso menomativo conseguente all'infortunio del [REDACTED] incida in maniera rilevante limitando tutte le attività che richiedano il valido utilizzo della funzione bimanuale, di fatto attività manuali che richiedano integrità di entrambe le mani per il loro svolgimento risulterebbero impacciate, rallentate, faticose nella loro esecuzione".

Ciò posto è accertata *per tabulas* la perdita della capacità lavorativa specifica di operaio edile e un'incidenza negativa sulle residue capacità lavorative di tipo operaio-manuali nella misura di 100%.

12.2 Con riguardo alla quantificazione del danno patrimoniale conseguente alla riduzione della capacità di guadagno e, quindi, della produzione del reddito per effetto della diminuita capacità lavorativa specifica determinata dai postumi permanenti di una lesione all'integrità psico-fisica, si osserva che il danno da perdita della capacità lavorativa specifica è un danno futuro e permanente, destinato a prodursi anno per anno, per tutta la durata lavorativa della vittima; esso deve essere valutato su base prognostica anche a mezzo di presunzioni semplici, salva la determinazione equitativa, in assenza di prova certa del suo ammontare (cfr. Cass. 28 aprile 2017, n. 10499, Cass. 23 settembre 2014, n. 2003).

Come reiteratamente affermato dalla Suprema Corte, peraltro, "l'accertamento dell'esistenza di postumi permanenti incidenti sulla capacità lavorativa specifica non comporta l'automatico obbligo di risarcimento del danno patrimoniale da parte del candecciante, dovendo comunque soggetto leso dimostrare, in concreto, lo svolgimento di un'attività produttiva di reddito e la diminuzione o il mancato conseguimento di questo in conseguenza del fatto dannoso" (Cass. 3 luglio 2014, n. 15238).

Nel caso in esame il ricorrente ha dimostrato di aver subito un'effettiva contrazione dei propri redditi a seguito dell'infortunio: è stato licenziato in quanto ritenuto inadatto a qualsiasi mansione di operaio





edile all'interno della [REDACTED] (doc. n. 14 fascicolo ricorrente), è disoccupato (cfr. doc. n. 24 ricorso introduttivo), la ricerca di nuovo lavoro è stata infruttuosa (cfr. doc. n. 25 allegato al ricorso introduttivo); ha depositato dichiarazioni dei redditi aggiornate (doc. n. 27 ss fascicolo ricorrente).

Pertanto, tenuto conto della diminuzione della capacità lavorativa specifica accertata come sopra indicato, del fatto che, al momento dell'infortunio, il ricorrente svolgeva attività lavorativa produttiva di reddito e che, negli anni successivi, ha subito una riduzione dei propri guadagni, deve ritenersi provata l'esistenza del danno da lucro cessante conseguente alla compromissione della capacità reddituale del soggetto leso.

Al fine di procedere alla liquidazione in capitale di siffatto danno è corretto moltiplicare il reddito medio degli ultimi tre anni di € 21.292,00 perduto dalla vittima per un numero che tenga conto del montante di anticipazione: questo numero è detto coefficiente di capitalizzazione.

A tale riguardo la Suprema Corte ha statuito che i coefficienti di capitalizzazione approvati con regio decreto 9 ottobre 1922, numero 1403-risultando calcolati sulla base delle tavole di mortalità ricavate dal censimento della popolazione italiana del 1911 e presupponendo una produttività del denaro al saggio del 4,5%-non consentono l'integrale ristoro del danno prescritto dall'articolo 1223 c.c., a causa dell'innalzamento della durata media della vita e dell'abbassamento dei saggi d'interesse, sicché la loro adozione non è consentita nemmeno in via equitativa, ai sensi dell'articolo 1226 c.c.

La Corte di Cassazione ha altresì chiarito che "il giudice del merito resta libero di adottare i coefficienti di capitalizzazione che ritiene preferibili, purché aggiornati scientificamente corretti. Potranno a tal fine essere adottati i coefficienti di capitalizzazione approvati con provvedimenti normativi vigenti per la ricapitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali, come pure coefficienti elaborati dalla dottrina per la specifica materia del risarcimento del danno aquiliano: a mero titolo indicativo, quelli diffusi dal consiglio superiore della magistratura ed allegati agli Atti dell'incontro di studio per i magistrati, svoltosi a Trevi il 30 giugno-1 luglio 1989" (cfr. Cass. 14 ottobre 2015, numero 20615).

In applicazione dei principi enunciati dalla Suprema Corte possono adottarsi quali coefficienti di capitalizzazione i coefficienti di rendita unitaria anticipata allegata agli Atti dell'incontro di studio per i magistrati, svolto a Trevi il 30 giugno-1 luglio 1989 e pubblicati in Quaderni del CSM, 1990.

Considerata la retribuzione media percepita dal ricorrente negli ultimi tre anni pari ad € 21.292,00 secondo quanto allegato il ricorso e documentato dalle dichiarazioni dei redditi già menzionate, la riduzione della capacità lavorativa specifica del 100% come sopra descritto, il coefficiente di



capitalizzazione, come sopra individuato, di 26,9524, e detratto dalla somma risultante dal relativo calcolo (€ 573.870,50) la quota del 30% per lo scarto tra vita fisica vita lavorativa, il danno da perdita della capacità lavorativa specifica deve determinarsi nell'ammontare di € 401.709,35.

Dal risarcimento così commisurato deve essere detratto il valore capitale della rendita INAIL per danno patrimoniale, pari a complessivi € 292.343,12 (cfr. attestazione Inail depositato da [REDACTED] in data 04.01.2019) con conseguente condanna di [REDACTED] al risarcimento del danno differenziale nella misura di € 109.366,23.

13. [REDACTED] ha formulato domanda di manleva nei confronti della terza chiamata [REDACTED] che ha versato al ricorrente un acconto di € 30.000,00 in data 28 marzo 2017. La terza chiamata ha confermando la garanzia assicurativa per responsabilità civile verso terzi e dipendenti in forza della polizza n. di polizza n. 10001468 poi sostituita dalla polizza numero 402443787 con massimale pari a € 1.000.000,00; ha eccepito che in caso di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, la polizza prevede una franchigia nella misura del 6% a carico dell'assicurato, franchigia non oggetto di specifica contestazione da parte di [REDACTED] e pienamente operante.

14. [REDACTED] in conclusione, va condannata a corrispondere a [REDACTED] a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale conseguente all'infortunio, già detratti gli importi dei ratei erogati e della capitalizzazione della rendita INAIL, nonché quanto pagato da [REDACTED] in data 28 marzo 2017, l'importo di € 254.007,59 (€ 174.641,36 + € 109.366,23 = € 284.007,59; detratto € 30.000,00 = € 254.007,59), liquidato in moneta attuale, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali da luglio 2015 al saldo effettivo.

15. Con riferimento alla regolazione delle spese di lite, in ragione della qualità delle parti, debbono essere integralmente compensate le spese di lite tra [REDACTED] e [REDACTED]

La condanna al pagamento delle restanti spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, [REDACTED] deve essere condannata alla rifusione delle stesse in favore di [REDACTED] nella misura liquidata come in dispositivo.

Compensa integralmente le spese di lite fra [REDACTED] e [REDACTED]

La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.

P.Q.M.



il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e istanza disattesa od assorbita, così provvede:

- accerta e dichiara l'esclusiva responsabilità di [REDACTED] nella causazione dell'infortunio occorso a [REDACTED] in data [REDACTED]
- condanna [REDACTED] a corrispondere a [REDACTED], a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale conseguente all'infortunio, già detratti gli importi dei ratei erogati e della capitalizzazione della rendita INAIL, nonché quanto pagato da [REDACTED] in data 28 marzo 2017, l'importo di € 254.007,59, liquidato in moneta attuale, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali da luglio 2015 al saldo effettivo;
- condanna [REDACTED] alla rifusione delle spese di lite in favore di [REDACTED] che liquida in [REDACTED] oltre accessori come per legge e € 259,00 per spese documentate;
- compensa integralmente le spese di lite fra [REDACTED] e [REDACTED]
- compensa integralmente le spese di lite tra [REDACTED] e [REDACTED]
- condanna [REDACTED] a tenere indenne [REDACTED] di tutte le somme che è tenuta a versare in forza della presente sentenza, previa applicazione della franchigia nella misura del 6%;
- dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva tra le parti;
- fissa termine di giorni sessanta per il deposito delle motivazioni.

Brescia, 14 settembre 2020

IL GIUDICE  
ANNA FERRARI

